

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" relativamente all'annualità 2022.

Premesso che:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartisce il "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" per gli anni 2021-2022 e 2023;
- il suddetto Fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il Fondo in argomento mobilita complessivamente 180 milioni di euro assegnati a 1.187 Comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di reddito della popolazione residente;
- il Comune di Castellana Sicula rientra tra i Comuni marginali ed ha ottenuto un'assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 per complessivi 170.857,04 euro e che pertanto l'assegnazione relativa all'annualità 2022 è di 56.952,35 euro;
- le risorse economiche assegnate potranno essere utilizzate per le seguenti due categorie di interventi:
 - a) Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;
- l'erogazione delle risorse ai Comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del Comune in assenza del quale i contributi non sono assegnati;
- si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico datato 08/02/2022 afferente l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" per gli anni 2021-2023;
- con nota prot. n. 6175 del 26/09/2023, SO.SVI.MA SpA da comunicazione che per l'erogazione della risorsa relativa alla seconda annualità dev'essere fatta richiesta all'Agenzia per la Coesione Territoriale tramite il format allegato alla stessa nota in cui è riportato che, alla luce di quanto chiarito in ultimo con la Faq n. 35, il residuo di cassa potrà essere imputato all'annualità successiva alla prima fino a concorrenza del corrispondente importo;

- con nota del Sindaco prot. n. 12668 del 30/09/2023, inviata a mezzo pec all'Agencia per la Coesione Territoriale, si attesta che la risorsa economica utilizzata ed effettivamente spesa, relativamente alla prima annualità (anno 2021) ammonta ad euro 20.810,25 e che le economie maturate ammontano ad euro 36.142,75, inoltre si attesta che le risorse utilizzate per la prima annualità sono state registrate nel Registro Nazionale degli Aiuti conformemente al "*Vademecum per la registrazione degli aiuti di cui al DPCM del 30 settembre 2021*" pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia per la Coesione Territoriale;
- con stessa nota il Sindaco chiede l'erogazione della risorsa economica relativamente alla seconda annualità, per l'importo di euro 56.953,00 ottemperando così alla succitata nota di SO.SVI.MA SpA.;
- con nota prot. n. 7371 del 16/11/2023 SO.SVI.MA SpA da comunicazione su seconda annualità esplicitando che, nella considerazione che i Comuni dovranno rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Considerato che l'Amministrazione Comunale, riguardo all'assegnazione delle risorse economiche previste dal "*Fondo di sostegno ai Comuni marginali*", relativamente all'annualità 2022 dispone che potranno essere utilizzate dette risorse per le due categorie di interventi, sotto descritte:

- a) Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, dover procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico per l'assegnazione delle risorse previste dal "*Fondo di sostegno ai Comuni marginali*", relativamente all'annualità 2022.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 23/11/2023, di immediata esecuzione, relativa all'approvazione dello schema del Bando Pubblico di che trattasi e dei suoi relativi (Allegati).

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di che trattasi le popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal D.P.C.M. 30 settembre 2021 e nello specifico:

- a) le Piccole e Medie Imprese (PMI), così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:
 - hanno una sede operativa nel Comune o decidono di aprirla;

- intraprendano nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente. Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
- non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

b) Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune marginale;

Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare le seguenti categorie di interventi:

- a) Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario; si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare il contributo di 5.000,00 euro è erogato una sola volta, per singolo immobile.

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltri di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Il Comune è tenuto a rendicontare le risorse economiche assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024 per cui le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e ciascuna di esse rendicontata entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Art. 3 – Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento

Nei riquadri che seguono sono riportate le risorse riferite all'annualità 2022, assegnate con riferimento alle categorie di intervento.

Categoria di intervento	Risorse economiche previste per l'anno 2022
a) Concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.	€. 56.952,35 oltre eventuali economie maturate relative a 1 ^a annualità (residuo di cassa) di €. 36.142,75
b) Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune svantaggiato.	

Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese, dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4 - Contributo erogabile

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile al netto di IVA e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del DPCM 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "de minimis".

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al finanziamento e ricevibilità

Le domande di agevolazione dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12:00** del **31 dicembre 2023** o mediante (PEC: **protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it**) o tramite consegna brevi manu all'Ufficio di Protocollo del Comune di Castellana Sicula, sito in P.zza Miserendino civ. n. 1.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni, pena l'esclusione, si compone dei seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione al finanziamento - (Allegato "A") completa degli allegati richiesti;
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" - (Allegato "B").

Art. 6 - Ammissibilità e assegnazione risorse

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente Art. 3, all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all'indirizzo riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di Impresa unica, ammonta ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti "de minimis" di cui l'Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" ("RNA") ed in particolare attraverso la cd. "visura de minimis": in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, "RNA" evidenzia il *plafond* ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti "de minimis". Pertanto la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Art. 7 - Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione con la pubblicazione del Bando Pubblico di che trattasi.

Il contributo concesso verrà così liquidato:

Per la Categoria a), fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato della seguente documentazione: Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E"), in formato excel.

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta in conformità alla modulistica predisposta e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate:

- Richiesta di saldo del contributo (Allegato "D");
- Elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E"), in excel;
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

Per la Categoria b) in un'unica soluzione, all'atto del cambio di residenza.

Art. 8 – Revoche delle agevolazioni

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- d) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- f) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- g) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Fanno parte integrante del presente Bando Pubblico i seguenti Allegati:

- Allegato "A" - Domanda di partecipazione al finanziamento;
- Allegato "B" - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "*de minimis*";
- Allegato "C" - Richiesta di anticipazione contributo;
- Allegato "D" - Richiesta di saldo del contributo;
- Allegato "E" - Elenco riepilogativo delle spese sostenute (in formato excel).